

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE
ex art. 22 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e art. 2 del Decreto Interministeriale del 24.03.2020

Il giorno 07 aprile 2020 in video conferenza via Skype nel rispetto del D.P.C.M. 09.03.2020 si sono incontrati:

- L'azienda **Rhiag Inter Auto Parts Italia S.r.l.** con sede legale in Bergamo, via Tiraboschi, n.48, P.IVA 12645900155, con n. 20 unità produttive situate in 19 Province e 19 Comuni e precisamente in: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cosenza, Firenze, Genova, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Pero (MI), Perugia, Pescara, Roma, Siziano (PV) e Torino, rappresentata dal procuratore Enrica Naretto, assistito da Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Lodi Monza e Brianza, nelle persone di Roberta Rossetti e di Elisa Merola
e
- La **Filcams-CGIL Milano, con delega Nazionale** rappresentata da Nicola Cappelletti
- La **Fisascat-CISL Nazionale** rappresentata da Salvatore Carofratello
- La **Uiltucs Lombardia, con delega Nazionale** rappresentata da Valeria Cardamuro
- La **RSU**

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 dalla società Rhiag Inter Auto Parts Italia S.r.l., che esercita attività di commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli (inquadrata previdenzialmente all'INPS nel settore commercio con c.s.c. 70207), che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto dalle OOSS unitamente a Confcommercio e che occupa n. 477 lavoratori dipendenti complessivi suddivisi tra la sede amministrativa, situata a Pero (MI) e le sedi logistiche ubicate in 15 Regioni d'Italia.

Le Regioni nell'ambito delle quali opera la Società sono le seguenti:

1. Regione Abruzzo con sede operativa nella provincia di Pescara;
2. Regione Calabria con sede operativa nella provincia di Cosenza;
3. Regione Campania con sede operativa nella provincia di Napoli;
4. Regione Emilia-Romagna con sedi operative nelle province di Bologna e di Modena;
5. Regione Lazio con sede operativa nella provincia di Roma;
6. Regione Liguria con sede operativa nella provincia di Genova;
7. Regione Lombardia con sedi operative nelle province di Milano, di Brescia, di Pavia;
8. Regione Marche con sede operativa nella provincia di Ancona;
9. Regione Piemonte con sede operativa nella provincia di Torino;
10. Regione Puglia con sedi operative nelle province di Bari;
11. Regione Sardegna con sede operativa nella provincia di Cagliari,
12. Regione Sicilia con sedi operative nelle province di Catania e di Palermo;
13. Regione Toscana con sede operativa nella provincia di Firenze,
14. Regione Umbria con sede operativa nella provincia di Perugia,
15. Regione Veneto con sede operativa nella provincia di Padova.

La società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e per il quale non sono previsti ammortizzatori sociali ordinari e non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda via PEC in data 02 aprile 2020 di richiesta di Cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 2 D.I. del 24/3/2020, con la quale la stessa informava le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare il predetto ammortizzatore sociale in deroga a causa della crisi aziendale per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come previsto dal Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare, dandosi reciprocamente atto che l'azienda si trova a dover affrontare un'importante situazione di crisi imputabile all'attuale emergenza sanitaria, che ha determinato un imprevisto quanto considerevole calo dei corrispettivi a partire dall'ultima settimana di Febbraio 2020.
Il servizio erogato dall'azienda risulta essere considerato quale "attività funzionale ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali" e a tal fine l'azienda non ha sospeso la propria attività operativa, pur mettendo in campo tutte le azioni volte a preservare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, quali quella di adottare, laddove possibile, la modalità di "smart working" e, all'interno delle filiali, di sospendere la vendita diretta a banco per ridurre il rischio di contatto con la clientela esterna.
Nonostante la continuità dell'attività operativa, l'azienda si trova a registrare un drastico quanto progressivo calo del fatturato settimanale, rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno e più precisamente:
 - nella quarta settimana di febbraio 2020 (dal 24.02.2020 al 29.02.20), la riduzione dei corrispettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019 è stata del 25,4%;
 - nella prima settimana di marzo 2020 (dal 02.03.2020 all'07.03.2020), la riduzione dei corrispettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019 è stata del 13,00%;
 - nella seconda settimana di marzo 2020 (dal 09.03.2020 al 14.03.20), la riduzione dei corrispettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019 è stata del 25,2%;
 - nella terza settimana di marzo 2020 (dal 16.03.2020 al 21.03.20), la riduzione dei corrispettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019 è stata del 65,6%;
 - nella quarta settimana di marzo 2020 (dal 23.03.2020 al 28.03.20), la riduzione dei corrispettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019 è stata del 76,6%;
 - nella prima settimana di aprile 2020 (dal 30.03.2020 al 02.04.20), la riduzione dei corrispettivi rispetto al corrispondente periodo del 2019 è stata del 69,7%.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono pertanto indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto dal 23 marzo 2020 e per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge e che risulta essere differenziato da regione e regione nelle unità produttive così come specificato nell'Allegato 1 al presente verbale di accordo sindacale e con le modalità ivi previste.

Pag. 2

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere all'ammortizzatore sociale della CIGD di cui all'art. 22 del D.L. 17.03.2020 n. 18, il quale prevede, quale unica forma di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, il pagamento diretto da parte dell'INPS.
2. Le causali per le quali si richiede la CIGD sono le seguenti: "emergenza COVID-19" e "COVID-19 nazionale".
3. Resta inteso che ai sensi dell'art. 2 del D.I. del 24/3/2020, il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per conto delle 15 Regioni interessate, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020. Il predetto decreto di concessione del trattamento è trasmesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'INPS negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'art. 22, comma 4 del richiamato D.L. n. 18 del 17.03.2020.
4. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e dell'art. 2 del D.I. del 23 marzo 2020 e concordano sulla richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 23 marzo 2020 e per la durata prevista dalle vigenti disposizioni di legge e che risulta essere differenziato da regione e regione nelle unità produttive così come specificato nell'Allegato 1 al presente verbale di accordo sindacale e con le modalità ivi previste. Il totale complessivo dei lavoratori coinvolti sarà di **n. 477** e per un numero complessivo massimo di ore settimanali stimate pari a **40** e suddivise nelle varie unità locali così come specificato nel predetto Allegato 1 al presente verbale e che si intende facente parte integrante dello stesso.
5. Le Parti convengono che in considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la società Rhiag Inter Auto Parts Italia S.r.l. anticiperà, ai lavoratori che andranno a richiederlo, le quote della tredicesima e quattordicesima, per i ratei già maturati alla data attuale (e pari a 9 dodicesimi della 14esima e a 3 dodicesimi della 13esima), nelle seguenti misure: il 50% della sommatoria dei predetti ratei maturati verrà corrisposta con la retribuzione del mese di aprile 2020 e il 50% della sommatoria dei predetti ratei verrà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2020.
6. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici (anche per via telematica) e su eventuale richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
7. Per le/i lavoratrici/lavoratori iscritte/i alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, la stessa s'impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i Codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa:

- per la Filcams Cgil indicare 0106
- per la Fisascat Cisl indicare 0211
- per la Uilucis indicare 0306.



8. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza da COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto a livello nazionale ai sensi dell'art. 22 Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 e dell'art. 2 del D.I. del 23 marzo 2020.

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica il 07 aprile 2020

Rhiag Inter Auto Parts Italia S.r.l.

Enrica Naretto

la RSU

Confcommercio MI LO MB

Roberta Rossetti

Confcommercio MI LO MB

Elisa Merola

FILCAMS-CGIL Milano con delega Nazionale

Nicola Cappelletti

FISASCAT-CISL Nazionale

Salvatore Carofratello

UILTUCS Lombardia con delega Nazionale

Valeria Cardamuro

Allegato 1: elenco lavoratori in forza suddivisi per provincia e per unità locale e con indicazione delle ore (stimate) di ricorso all'ammortizzatore sociale in deroga.